REGOLAMENTO (CE) N. 38/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1999

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, lettera b),

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda è stata riscontrata conforme a tale regolamento e comprende, in particolare, tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento è stata trasmessa alla Commissione una dichiarazione di opposizione; che essa è stata considerata fondata e quindi ricevibile;

considerando che, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 7 dello stesso regolamento, la Commissione ha invitato gli Stati membri a pervenire ad un accordo; che tale accordo non è stato raggiunto e spetta pertanto alla Commissione decidere in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi;

considerando che la Commissione ha compiuto un esame approfondito dell'effettiva possibilità di confusione;

considerando che dall'esame dei fatti e di elementi supplementari è emerso che non vi sono rischi di confusione tra la denominazione «Rocamadour» e il prodotto così designato e la denominazione «Romadur» e il prodotto così designato; che in realtà, benché siano entrambi formaggi, si tratta di prodotti diversi facilmente distinguibili grazie all'aspetto esterno e al tipo di formaggio; che la denominazione «Rocamadour» designa infatti un piccolo formaggio di capra, a pasta molto elastica, con una crosta naturale costituita da una buccia striata, leggermente vellutata, di colore bianco crema, a forma di dischetto sottile del peso di circa 35 grammi, mentre la denominazione «Romadur» designa un formaggio di latte vaccino a pasta molle, con una crosta di colore da giallo scuro a rossastro, in genere di forma rettangolare o cubica e di peso compreso tra 80 e 180 grammi;

considerando che è pertanto possibile continuare l'uso della denominazione «Romadur»;

considerando che, di conseguenza, la denominazione «Rocamadour» merita di essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere quindi protetta a livello comunitario quale indicazione geografica;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2784/98 [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
[2] GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.
[3] GU C 140 del 7. 5. 1997, pag. 5.
[4] GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.
[5] GU L 347 del 23. 12. 1998, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Formaggi

FRANCIA:

— Rocamadour (DOP)